



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Prot. 12740 del 26/06/2015

Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto 21343 del 30 luglio 2012 che designa la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 su tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine elencate nell'Allegato 1 del medesimo decreto;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto 21343 che stabilisce che il medesimo decreto di designazione scade alla data del 31 luglio 2015;

Visto il decreto 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'Allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP;

Vista la scelta e la designazione, effettuata ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine di cui all'Allegato 1 del presente decreto;

Visto il Decreto 13 agosto 2012 - Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n.271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari con nota prot. 28051 del 13 maggio 2015;

Considerato che non sono pervenute osservazioni ostative da parte della Regione Puglia sulla documentazione inoltrata dalla Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari con sede in Bari, Corso Cavour n. 2, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo", è designata allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 90 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine elencate nell'Allegato 1 al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1, gli Enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo, i dati delle dichiarazioni di vendemmia e/o della dichiarazione di produzione ed ogni utile documentazione (in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico) pertinenti le denominazioni di origine di cui all'Allegato 1.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire ed è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP di cui all'Allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.
2. Gli utilizzatori delle DOP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'Allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2015 ed è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

F.to Il Direttore Generale
(Dr. Roberto Tomasello)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**Allegato 1 - ELENCO DOP CONTROLLATE
Dalla C.C.I.A.A. di BARI**

DOC BARLETTA
DOC GIOIA DEL COLLE
DOC GRAVINA
DOC LOCOROTONDO
DOC MOSCATO DI TRANI